

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Approvazione schema Protocollo d'Intesa tra la Regione Marche e l'Ufficio Scolastico regionale per le Marche per l'offerta di un servizio educativo denominato "Sezioni Primavera", destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi per gli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Contrasto al disagio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021 n.18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del Dirigente del Settore Contrasto al disagio e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

CONSIDERATO il "Visto" della Dirigente della Direzione Politiche Sociali

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di protocollo d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, come riportato in allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante, identificato come "Allegato A", intitolato "Protocollo d'intesa per l'offerta di un servizio educativo denominato "Sezioni Primavera", destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi" concernente la condivisione dei criteri di riparto delle risorse statali assegnate all'Ufficio Scolastico Regionale per il funzionamento delle Sezioni Primavera per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023;
- 2) di autorizzare il Dirigente del Settore Contrasto al disagio a sottoscrivere l'allegato Protocollo d'Intesa e ad apportare allo stesso, modifiche di carattere non sostanziale eventualmente necessarie.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge n. 296 della legge 27 dicembre 2006, Articolo 1, commi 630 e 1259 concernenti, rispettivamente, l'attivazione di progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi, anche mediante realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età e la definizione di livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido”;
- Legge n.107 del 13 luglio 2015: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare l'art. 1 commi 180 e 181, lettera e);
- D.Lgs n. 65 del 13 aprile 2017: Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni.
- Legge regionale n. 9 del 13 maggio 2003 e relativo regolamento attuativo n. 13/2004 e n. 1/2008 avente ad oggetto: Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie;
- Accordi Quadro sanciti in Conferenza Unificata il 14 giugno 2007, il 20 marzo 2008, il 29 ottobre 2009, il 7 ottobre 2010, con i quali è stata data attuazione all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 e per il triennio 2010/2013, per l'attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare alle strutture educative di scuole dell'infanzia e di asili nido.
- Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013 Repertorio atti n. 83/CU per gli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015, per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni.
- Accordi del: 30 luglio 2015 Repertorio atti n. 78/CU di conferma biennale 2015/2016 e 2016/2017, 27 luglio 2017 Repertorio atti n. 86/CU per l'anno 2017/2018, 18 ottobre 2018 Repertorio atti n. 101/CU per l'anno 2018/2019, per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0 – 6 anni.
- Accordo del 1° agosto 2019 Repertorio atti n. 83/CU, di conferma per l'a.s.2019/2020, dell'Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 1° agosto 2013 Rep. Atti 83/CU e confermato con Accordo di conferma annuale in Conferenza Unificata il 18 ottobre 2018 Rep. Atti 101/CU, per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni.
- Accordo del 6 agosto 2020 Repertorio Atti 106/CU di conferma anche per l'a.s.2020/2021, dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 1 agosto 2013 e confermato per l'anno scolastico 2019/2020 con l'Accordo del 1° agosto 2019 Repertorio atti n. 83/CU;
 - Accordo del 22 settembre 2021 Repertorio Atti 132/CU di ulteriore conferma dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 1 agosto 2013 per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0 – 6 anni;
 - Note MIUR: DGOSV prot. n. 23656 del 03 ottobre 2021 in merito alla necessità di prevedere la prosecuzione delle Sezioni già funzionanti negli anni precedenti, previa verifica e accertamento del rispetto dei parametri qualitativi individuati in primis dall'Accordo Quadro del 1 agosto 2013 rep.atti n. 83/CU e in seguito confermati;
 - Decreto Dipartimentale n. 239 del 28/01/2022 del Ministero Istruzione di riparto dei contributi finanziari E.F. 2022 per le “Sezioni Primavera e l'assegnazione dei fondi per il Servizio Sezioni Primavera a favore degli Uffici Scolastici regionali per l'esercizio finanziario 2022.
 - DGR n. 747 del 26 maggio 2008 di istituzione Tavolo Tecnico Regionale Interistituzionale Sezioni Primavera.
 - DGR n. 436 del 02/05/2017 di istituzione Tavolo Interistituzionale Regionale per l'Istruzione.
 - Protocollo d'intesa tra Regione Marche e Ufficio Scolastico regionale a.s. 2019/2020 e 2020/2021 per il servizio denominato “Sezioni Primavera” di cui alla DGR n. 1542 del 01/12/2020 siglato in data 03/12/2020, rep. Atti n. 1016/2020;
 - DGR 494 del 02/05/2022 – “Modifica della DGR 747 del 26 maggio 2008. Costituzione del Tavolo Tecnico regionale interistituzionale con funzioni di valutazione e confronto per le Sezioni Primavera”;
 - Decreto n. 62/CDI del 31/05/2022 concernente “DGR 494 del 02/05/2022 – Nomina Tavolo Tecnico regionale con funzioni di valutazione e confronto per le Sezioni primavera”.

Motivazione

Il servizio “Sezione Primavera” è un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, disciplinato dall'articolo 1 comma 630 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e da relativi accordi e intese, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo, aggregato alle strutture di infanzia e/o dei nidi di infanzia autorizzati ai sensi della normativa vigente allo svolgimento di attività educative o di insegnamento.

La Sezione Primavera è stata pensata esclusivamente in funzione di un gruppo “omogeneo” di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, in spazi adeguati, con un rafforzamento della presenza degli insegnanti/educatori in modo da non superare il rapporto 1:10, al fine di rispondere alla domanda delle famiglie per i servizi della prima infanzia, contribuendo alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini, in coerenza con il principio della continuità educativa.

La Sezione Primavera accoglie bambini che compiono i due anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di iscrizione; essi hanno il diritto al mantenimento del posto nella struttura



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

anche dopo il compimento dei tre anni, sino al termine dell'anno scolastico in corso.

La Sezione Primavera si inquadra come:

“servizio integrativo”, in quanto si aggiunge alla struttura della scuola dell'infanzia o del nido;

-“servizio aggregato”, in quanto è sempre unita alla struttura di una scuola dell'infanzia o a quella di un nido dell'infanzia.

Dall'anno 2007 sono intervenuti diversi accordi quadro, così come richiamati nell'ambito della “Normativa di riferimento” sopra richiamata, per regolamentarne la gestione, nell'ottica di un pluralismo istituzionale che caratterizza il settore, nonché al fine di valorizzare il principio di sussidiarietà nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente in materia.

Il primo accordo del 2007 ha stabilito:

- criteri e requisiti per la regolamentazione del servizio in relazione al progetto educativo, alle autorizzazioni al funzionamento, ai locali e arredi, al personale educativo e ausiliario, all'orario di funzionamento e alla contribuzione richiesta alle famiglie;
- rigorosi parametri numerici in relazione al rapporto massimo educatori/bambini;
- che per il funzionamento delle sezioni primavera gli Uffici Scolastici regionali, sulla base dei criteri forniti dal MIUR, stipulassero apposite intese con le Regioni di riferimento, sentite le ANCI regionali;
- di istituire a livello regionale, un tavolo di confronto, sulla base delle modalità definite dalle singole Regioni, con finalità di indirizzo e verifica, nonché di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza.

I successivi accordi, fino all'ultimo del 22 settembre 2021, oltre che riconfermare quanto disposto dal primo, hanno contribuito a rafforzare la regolamentazione di questa particolare offerta formativa.

L'Accordo quadro del 1 agosto 2013, in particolare, ha esplicitato le modalità di gestione unitaria, amministrativa, finanziaria e di controllo delle Sezioni Primavera, al fine di innalzarne gli standard di qualità.

Il D.Lgs 65/2017, che ha introdotto il Sistema integrato di educazione e istruzione da zero a sei anni, prevede (art. 8 comma 1) il progressivo potenziamento delle sezioni primavera al fine di perseguire lo specifico obiettivo (art. 14 comma 1) di contrastare il fenomeno degli anticipi di iscrizione alle scuole dell'infanzia. A tal fine il Piano di Azione Nazionale Pluriennale per il quinquennio 2021/205 (adottato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 05/10/2021, pubblicata in G.U. n. 84 del 09/04/2022) individua come misura efficace quella di potenziare le sezioni primavera associate alle scuole dell'infanzia.

Le “Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei” nonché gli “Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia” adottati con decreto ministeriale 24 febbraio 2022, individuano nelle sezioni primavera una risposta pertinente alle esigenze di affidamento extradomestico dei bambini nel terzo anno di vita ribadendo il fatto che le stesse mirano a contrastare il fenomeno improprio dell'ingresso anticipato nella scuola dell'infanzia dove contestato, ambiente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

e progettualità si ritengono adeguati ad accogliere bambini da tre a sei anni.

A livello di regione Marche:

- con la DGR n. 747/2008, veniva stato istituito il “Tavolo Tecnico Regionale Interistituzionale per le Sezioni Primavera”, aggiornato nella sua composizione con la recente DGR n. 494 del 02/05/2022 e con successivo Decreto di nomina n. 62/CDI del 31/05/2022;
- la normativa di riferimento è costituita dalla Legge regionale n. 9 del 13 maggio 2003 e relativo regolamento attuativo n. 13/2004 e s.m., che disciplina la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie nonché da vari protocolli d’intesa che la Regione Marche ha siglato con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’offerta del servizio educativo sezioni primavera a partire dall’anno scolastico 2010/2011 fino all’ultimo protocollo siglato in data 03/12/2020 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
- in aderenza a quelli che sono gli obiettivi strategici del D.lgs 65/2017 le sezioni primavera sono state inserite tra le azioni che i Comuni possono finanziare con Il Fondo 0-6, nazionale e regionale, per lo sviluppo del sistema integrato sul territorio regionale.

La nota MIUR DGOSV prot. n. 23656 del 3 ottobre 2021 ribadisce la necessità di prevedere la prosecuzione delle sezioni già funzionanti negli anni precedenti, previa verifica e accertamento del rispetto dei parametri qualitativi individuati in primis dall’Accordo Quadro del 1 agosto 2013 rep.atti n. 83/CU, in seguito riconfermati e in particolare:

- rapporto numerico educatori – bambini non superiore a 1:10;
- iscrizione di bambini di età non inferiore ai 24 mesi compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento;
- limite del numero di bambini per sezione;
- rispetto degli orari minimi e massimi di funzionamento;
- specificità del progetto educativo.

Il Ministero dell’Istruzione, con Decreto Dipartimentale n. 239 del 28 gennaio 2022, ha disposto il Riparto dei contributi finanziari per l’esercizio finanziario 2022 per le “Sezioni Primavera e l’assegnazione dei fondi per il Servizio Sezioni Primavera a favore degli Uffici Scolastici regionali per l’esercizio finanziario 2022.

Nello specifico l’importo assegnato all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, che provvederà alle liquidazioni, risulta essere pari ad € 174.544,89. Tale importo non transita pertanto nel bilancio regionale.

Si ritiene di definire ora con un nuovo Protocollo d’Intesa tra Regione Marche e Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, i criteri e le modalità per l’attribuzione del contributo ministeriale per gli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 in analogia a quanto stabilito con Protocollo d’Intesa per gli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021.

Il presente schema di protocollo di cui all’Allegato A è stato condiviso con i soggetti che partecipano al “Tavolo Tecnico Regionale interistituzionale con funzioni di valutazione e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

confronto per le Sezioni Primavera” di cui alla D.G.R. 494 del 02/05/2022.

Preso atto delle difficoltà connesse all'emergenza sanitaria COVID-19, la concertazione dello schema di protocollo è avvenuta mediante la trasmissione via mail, in data 20/06/2022, della proposta di accordo ai componenti del Tavolo sopra indicato.

Entro la data di scadenza del 27/06/2022, fissata per la presentazione di eventuali osservazioni, è pervenuta la risposta dell'ANCI-Marche, conservata gli atti dell'ufficio.

Il Tavolo Tecnico Regionale svolge principalmente funzioni di indirizzo, verifica e predisposizione di iniziative a supporto delle sezioni primavera, come previsto dall'Accordo Quadro del 01/08/2013, art. 7, lett. b.

Il parere espresso dal Tavolo non riveste carattere vincolante tuttavia si ritiene, per quanto di competenza dell'Ente, poter prendere in considerazione alcune proposte espresse dall'ANCI-Marche nell'ambito della programmazione delle risorse finalizzate allo sviluppo del Sistema Integrato di educazione e istruzione 0-6, in raccordo con il Tavolo Paritetico di confronto istituito con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 05/10/2021.

L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, una volta siglato il Protocollo d'Intesa, provvederà al riparto delle disponibilità assegnate dal MIUR, sulla base dei criteri e modalità stabiliti con il menzionato Protocollo, all'assegnazione e liquidazione dei contributi per il servizio “Sezioni Primavera” nei confronti di quelle Sezioni riconosciute e attive sul territorio regionale, con riferimento agli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023.

Per quanto finora esposto si propone alla Giunta Regionale l'approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Marche e l'Ufficio Scolastico regionale per le Marche per l'offerta di un servizio educativo denominato “Sezioni Primavera”, destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi AA.SS. 2021/2022 e 2022/2023, così come riportato nell'“Allegato A” parte integrante della presente deliberazione.

La proposta di deliberazione che si propone alla Giunta Regionale con il presente documento, non comporta, né può comportare impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra espresse si propone l'adozione della presente deliberazione ad oggetto: Approvazione schema Protocollo d'Intesa tra la Regione Marche e l'Ufficio Scolastico regionale per le Marche per l'offerta di un servizio educativo denominato “Sezioni Primavera”, destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023.

Il Responsabile del procedimento



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Marilena Romagnoli)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRASTO AL DISAGIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione; ; attesta che dal presente provvedimento non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale; dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Il dirigente
(Claudia Paci)

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DELLA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

La sottoscritta, considerato il documento istruttorio e il parere reso dalla Dirigente del Settore Contrasto al Disagio, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. 18/21, appone il proprio "Visto"

La Dirigente della Direzione
(Maria Elena Tartari)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del dipartimento
(Mauro Terzoni)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI



PROTOCOLLO D' INTESA
PER L'OFFERTA DEL SERVIZIO EDUCATIVO DENOMINATO
“SEZIONI PRIMAVERA”
DESTINATO AI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI
PER GLI AA.SS. 2021/2022 E 2022/2023

TRA

REGIONE MARCHE

in persona del Dirigente pro-tempore del Settore Contrasto al disagio dott.ssa Claudia Paci

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
DIREZIONE GENERALE

in persona del Direttore Generale pro-tempore, dott. Marco Ugo Filisetti

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 13 maggio 2003 e relativo regolamento attuativo n. 13/2004 e s.m, avente ad oggetto: “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

VISTO l’articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l’attivazione di *“progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età”* e la definizione di *“livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi al quale concorrono gli asili nido”*;

VISTI gli Accordi Quadro sanciti in sede di Conferenza Unificata in data 14 giugno 2007, 20 marzo 2008, 29 ottobre 2009 e 7 ottobre 2010, con i quali è stata data attuazione all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, e per il triennio 2010/2013 per l'attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare alle strutture educative di scuole dell'infanzia e di asili nido;

VISTO l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013 Repertorio atti n. 83/CU per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni, per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015;

VISTI gli Accordi del 30 luglio 2015 Repertorio atti n. 78/CU di conferma biennale 2015/2016 e 2016/2017, del 27 luglio 2017 Repertorio atti n. 86/CU per l'anno 2017/2018, del 18 ottobre 2018 Repertorio atti n. 101/CU per l'anno 2018/2019, del 1° agosto 2019 Repertorio atti n. 83/CU e del 6 agosto 2020 Repertorio atti n. 106/CU per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0 – 6 anni;

VISTO l'Accordo siglato in sede di Conferenza unificata il 22 settembre 2021 Repertorio atti n. 132/CU di ulteriore conferma dell'Accordo quadro 1° agosto 2013 per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni;

VISTO il D.lgs n. 65 del 13 aprile 2017 riguardante l'Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettera e) della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione";

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione AOODGOSV prot. n. 23656 del 3 ottobre 2021_circa la necessità di prevedere la prosecuzione delle Sezioni già funzionanti negli anni precedenti, previa verifica e accertamento del rispetto dei parametri qualitativi individuati in primis dall'Accordo Quadro del 1 agosto 2013 Rep. atti n. 83/CU e in seguito confermati, in particolare:

- **rapporto numerico educatori – bambini non superiore a 1:10;**
- **iscrizione di bambini di età non inferiore ai 24 mesi compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento;**
- **dimensione contenuta tra i 10 e i 20 bambini del gruppo "omogeneo" di età, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;**

- **orario di funzionamento flessibile compreso tra un minimo di cinque e un massimo di otto ore giornaliere;**
- **specificità del progetto educativo, in continuità organizzativa e didattica con le scuole dell'infanzia o i nidi cui sono aggregate.**

VISTA la D.G.R. n. 1542 del 1° dicembre 2020 “*Protocollo d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche per l'offerta del servizio educativo denominato “Sezioni Primavera”* destinato ai bambini di età compresa tra il 24 e i 36 mesi **aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021**”;

VISTO il D.D. AOODRMA n. 1682 del 1° dicembre 2020 “*Protocollo d'intesa con la Regione Marche per l'offerta del servizio educativo denominato “Sezioni Primavera”* destinato ai bambini di età compresa tra il 24 e i 36 mesi **aa. ss. 2019/2020 e 2020-2021**”;

VISTO il Protocollo di Intesa del 3 dicembre 2020 sottoscritto dal Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche dott. Marco Ugo Filisetti e dal Dirigente pro tempore della Regione Marche - P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione dott. Massimo Rocchi, repertorio atti n. 1016/2020;

SENTITI i rappresentanti dell'ANCI e delle organizzazioni sindacali della scuola;

VISTO che il Ministero Istruzione con Decreto Dipartimentale n. 239 del 28 gennaio 2022 ha disposto il riparto dei contributi finanziari E.F. 2022 per le Sezioni Primavera e l'assegnazione dei fondi per il Servizio Sezioni Primavera a favore degli Uffici Scolastici regionali per l'esercizio finanziario 2022;

ATTESO che il piano di riparto di cui all'Allegato 1 - parte integrante del predetto decreto – ha previsto l'assegnazione all' Ufficio Scolastico Regionale per le Marche della somma di **€ 174.544,89**, in termini di competenza e cassa, destinata a contributi esercizio finanziario 2022 per le Sezioni Primavera, utilizzando la procedura prevista dall'articolo 34 quater della legge n. 196 del 2009;

CONSIDERATO l'art. 4 del citato Accordo quadro del 1° agosto 2013, Rep. atti n. 83/CU (fino ad ora confermato) secondo il quale il Ministero dell'Istruzione mette annualmente a disposizione del servizio Sezioni Primavera specifiche risorse finanziarie, la cui entità complessiva viene resa nota all'inizio dell'esercizio finanziario e comunque entro il mese di marzo;

DATO ATTO che per gli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 non è stata programmata l'attivazione di ulteriori Sezioni Primavera rispetto ai precedenti anni scolastici;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla prosecuzione sul territorio regionale dei servizi educativi integrati per rispondere alle esigenze delle famiglie;

RITENUTO di definire i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo finanziario per gli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 in analogia all'anno precedente,

si conviene quanto segue

- i criteri e le modalità per il riparto dell'attribuzione finanziaria Esercizio 2022 ed Esercizio 2023 a favore dei Comuni che hanno riconfermato per l'a. s. 2021/2022 e in seguito lo faranno per l'a. s. 2022/2023 l'attivazione delle Sezioni primavera attivate rispettivamente in uno degli a. s. 2020/2021 e 2021/2022, sono definiti come segue:

NUMERO BAMBINI	CONTRIBUTO per orario di funzionamento inferiore o uguale a 6 ore	CONTRIBUTO per orario di funzionamento interiore o uguale a 6 ore con presenza di bambini disabili	CONTRIBUTO per orario di funzionamento superiore a 6 ore	CONTRIBUTO per orario di funzionamento superiore a 6 ore con presenza di bambini disabili
da 15 a 20 bambini	€ 13.000,00	€ 14.300,00	€ 15.000,00	€ 16.500,00
da 10 a 14 bambini	€ 10.000,00	€ 11.000,00	€ 11.500,00	€ 12.650,00
da 5 a 9 bambini(*)	€ 4.000,00	€ 4.400,00	€ 6.000,00	€ 6.600,00

() Deroga applicabile per i territori montani e per Comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti purché la Sezione Primavera sia proposta da Unioni o reti di Comuni e strutturata a servizio degli stessi.*

- Di accordare una maggiorazione pari al 10% della quota annuale di contributo a quelle Sezioni che, accogliendo un bambino disabile o svantaggiato, garantiscano un rapporto inferiore ad un insegnante / educatore ogni 10 bambini.
- Nel caso in cui residuino, a seguito della ripartizione dei contributi sulla base della tabella di cui sopra, eventuali disponibilità, esse verranno ripartire in proporzione ai contributi già ricevuti; egualmente nel caso in cui la somma stanziata sia insufficiente si procederà ad una decurtazione proporzionale;

- Il contributo finanziario statale viene erogato al Comune sede della Sezione Primavera, il quale provvede con ogni urgenza, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevuto pagamento, al trasferimento delle risorse ai beneficiari.
- Il contributo è erogato a condizione che la Sezione Primavera abbia assicurato l'apertura per un periodo minimo di otto mesi compreso tra settembre e giugno con la possibilità di prosecuzione.
- Qualora tale periodo non sia stato garantito per gravi e documentati motivi, il contributo è riparametrato sulla base del numero dei mesi di attività.

Per la Regione

Per l'Ufficio Scolastico Regionale

Il Dirigente
Settore Contrasto al disagio

dott. ssa Claudia Paci

Il Direttore Generale

dott. Marco Ugo Filisetti